

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	66
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	82

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb. (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) ....	75
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Emendamenti C. 2836-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	75
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione. Emendamenti C. 2720 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .	75

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Atto n. 149 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	76
---	----

##### SEDE REFERENTE:

DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	77
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	81
---	----

##### SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni Raffaele Fitto.

**La seduta comincia alle 8.35.**

**DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze**

**della Corte di giustizia delle Comunità europee. C. 2897 Governo, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 novembre 2009.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed

articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) e avverte che il deputato Maurizio Bernardo ha ritirato gli emendamenti a sua firma (7.3, 7.6, 7.8, 7.11, 15.36 e 15.55).

Quanto all'ammissibilità degli emendamenti presentati, ricorda, in generale, che, ai sensi dell'articolo 89, il presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che « siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ». Ricorda inoltre che l'articolo 96-*bis*, comma 7, del regolamento prevede, per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per il procedimento legislativo ordinario, stabilendo, in particolare, che devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano « strettamente attinenti » alla materia del decreto-legge. Ricorda altresì che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 precisa che la stretta attinenza al contenuto del decreto-legge è « valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

Alla luce di tali criteri, avverte che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: Maran 3.2 e Zeller 3.3, che sopprimono o modificano l'articolo 122, comma 7-*bis*, del codice degli appalti; Viola 3-*ter*.7, volto ad affidare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti non strettamente conseguenti alle misure oggetto dell'articolo 3-*ter*; Vignali 4.13., volto ad ampliare le disposizioni contenute nel comma 11 dell'articolo 30 della legge n. 99 del 2009; Barani 6.1, che abroga il regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili; Vanalli 6.01, che dispone lo stanziamento di risorse per l'espletamento dei controlli nel settore agro-alimentare; Lulli 16.5, volto a precisare che i decreti che definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di tutela del *made in Italy* debbano avere particolare riguardo ad alcuni profili non strettamente attinenti alla ma-

teria; e Vanalli 18.12, che introduce, oltretutto con decreto non regolamentare, una deroga al divieto di cessione dei crediti comunitari recato dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 727 del 1974. Sono inoltre da ritenere inammissibili gli emendamenti Favia 15.23 e Favia 15.62, in quanto volti a modificare il comma 10 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di sostituire l'autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione ivi prevista con una delega legislativa al Governo, laddove costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con i parametri della legge n. 400 del 1988, e, in particolare, emendamenti a decreti-legge che contengano deleghe legislative o vi incidano.

Infine, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza per la seduta odierna.

Roberto ZACCARIA (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che il gruppo del Partito democratico ha chiesto ieri la rimozione dal testo della disciplina in materia di servizi pubblici locali di cui all'articolo 15, al fine di discuterne in un separato provvedimento, da esaminare anche celermente, anche perché la collocazione dell'articolo in questione all'interno del decreto-legge in esame appare inappropriata, sia per la mancanza del presupposto dell'urgenza, sia per la mancanza del collegamento con la materia propria del decreto stesso. Poiché si tratta, per il suo gruppo, di un punto pregiudiziale, chiede al rappresentante del Governo e alla maggioranza se intendano accogliere la richiesta.

Mario TASSONE (UdC), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che anche il suo gruppo ha assunto la stessa posizione. Ribadisce inoltre la valutazione critica del suo gruppo rispetto a decreti-legge dal contenuto eterogeneo, come quello in esame, i quali, a causa dell'esame affrettato che impongono, di fatto sminuiscono il ruolo del Parlamento e ne ledono la dignità.

Donato BRUNO, *presidente*, prima di dare la parola al ministro Fitto, precisa di aver chiesto la presenza ai lavori della Commissione del ministro per le politiche europee, che ha la competenza sull'intero provvedimento, al fine di ascoltare la risposta del Governo alla richiesta dell'opposizione. Il ministro Ronchi non ha potuto prendere parte alla seduta in corso, a causa di altri impegni istituzionali. È presente, tuttavia, il ministro per gli affari regionali, il quale ha la competenza sulla materia dell'articolo 15, sul quale vertono le principali riserve dell'opposizione.

Il ministro Raffaele FITTO, considerato che, per quanto attiene alla scelta del Governo di collocare la disposizione in materia di servizi pubblici locali all'interno del decreto-legge in esame, sono stati messi in dubbio l'esistenza del presupposto di urgenza dell'intervento e l'attinenza della disposizione all'oggetto proprio del decreto stesso, osserva che, per quanto concerne l'urgenza, questa sussiste. Il Governo ha incontrato infatti forti difficoltà nella predisposizione dei regolamenti attuativi dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, il cui testo – prima che il decreto-legge lo modificasse – non era quello voluto dal Consiglio dei ministri, bensì quello, significativamente diverso, risultante dall'esame parlamentare del disegno di legge di conversione: se non si fosse modificata la base legislativa di riferimento, di cui al predetto articolo, i regolamenti attuativi avrebbero rischiato di essere travolti dai ricorsi amministrativi. Per questa ragione, considerato che il termine per la cessazione delle gestioni dirette da parte dei comuni era fissato al 31 dicembre 2010 e che il tempo a disposizione rischiava di non essere sufficiente per modificare la legge con un provvedimento ordinario, il Governo ha ritenuto necessario intervenire con urgenza.

Per quanto riguarda invece l'attinenza dell'articolo 15 all'oggetto proprio del decreto-legge, fa presente che la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 ottobre 2009 ha stabilito precisi criteri per l'affidamento del servi-

zio idrico e che l'Italia ha pertanto la necessità di adeguare la propria normativa, e di farlo celermente, per evitare l'avvio dell'attuazione di una riforma che rischia di essere invalidata dall'Unione europea e per la quale l'Italia potrebbe essere chiamata a pagare una sanzione in sede comunitaria.

Quanto infine al merito della proposta di riforma di cui all'articolo 15, si dichiara disponibile a fornire tutti i chiarimenti che saranno richiesti.

Roberto ZACCARIA (PD) ritiene che le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo per respingere la richiesta del suo gruppo non siano convincenti. Atteso infatti che il termine per la cessazione delle gestioni dirette è ancora lontano e che la sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre scorso non impone immediati obblighi di adeguamento normativo a carico dell'Italia, c'è tutto il tempo per discutere una riforma nell'ambito di un disegno di legge ordinario.

Mario TASSONE (UdC) concorda con il deputato Zaccaria in quanto la sentenza della Corte di giustizia non impone all'Italia una modifica normativa immediata, senza contare che su materie come quella dei servizi pubblici locali si è sempre discusso approfonditamente in Parlamento. Rileva inoltre che un intervento sui servizi pubblici locali dovrebbe essere valutato alla luce del quadro complessivo della riforma che il Governo intende portare avanti in materia di autonomie locali.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, in relazione alla perplessità manifestata dal deputato Zaccaria e da altri in relazione allo strumento legislativo utilizzato dal Governo, fa presente che sia la legge n. 11 del 2005, sia la legge n. 89 del 1989 ammettono il ricorso al decreto-legge per l'attuazione di obblighi comunitari, non solo per quelli scaduti ma anche per quelli in scadenza. Il Governo, del resto, ha fatto ricorso al decreto-legge per questa finalità anche nel 2007 e nel 2008. Né si può negare che sussista l'urgenza,

dal momento che il mancato adempimento di obblighi comunitari comporta il pagamento di pesanti sanzioni pecuniarie e che in passato l'Italia è stata non di rado sanzionata. Fa inoltre presente che il provvedimento incide su discipline che sono oggetto di procedure di infrazione comunitaria anche in stato avanzato. L'esigenza di intervenire per evitare il pagamento di sanzioni sussiste anche in relazione all'articolo 15 del provvedimento in esame, considerata la sentenza della Corte di giustizia già ricordata dal ministro Fitto.

Marco CAUSI (PD) giudica non convincenti le motivazioni addotte dal rappresentante del Governo e dalla relatrice per non accogliere la richiesta del suo gruppo in relazione all'articolo 15. Per quanto riguarda la sentenza citata dal ministro, premesso che il 15 ottobre, quando la sentenza è stata emessa, il decreto-legge era già stato emanato, va detto che, in ogni caso, la sentenza non pone obblighi per la cessazione delle gestioni dirette: se così fosse, la Francia e la Germania si starebbero muovendo per modificare le proprie discipline interne, che attualmente permettono ai comuni di Parigi e di Berlino di gestire *in house* ad esempio i servizi di trasporto pubblico. Del resto, se vi fosse un obbligo comunitario posto dalla sentenza citata dal ministro per porre fine alle gestioni dirette, non si vede perché il Governo dovrebbe escludere dall'applicazione della disciplina il trasporto ferroviario regionale.

Ciò premesso, chiarisce che la sua parte politica non discute la necessità di cambiare la disciplina in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, ma ritiene che si debba procedere con la dovuta attenzione, sia per verificare la sostenibilità della riforma da parte degli enti locali, sia per valutare la ragionevolezza delle esclusioni dalla disciplina generale.

Il ministro Raffaele FITTO, per quanto riguarda la posizione dei comuni, fa presente che il presidente dell'ANCI, in sede

di Assemblea nazionale dell'associazione, ha espresso un giudizio positivo sulla riforma in esame. Fa inoltre presente che, se si vuole valutare la sostenibilità della riforma da parte degli enti locali, occorre anche tenere conto del fatto che le gestioni dirette hanno provocato, in molte regioni, gravi dissesti di bilancio. Il provvedimento in esame intende invece permettere un rilancio degli investimenti nei servizi pubblici locali, in vista di un miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi stessi, che in alcune zone d'Italia è davvero necessario. Per quanto riguarda infine l'autorità di regolazione del settore idrico, il Governo ha preferito non prevederne l'istituzione con il provvedimento in esame, in quanto si tratta di un intervento per il quale l'utilizzo dello strumento del decreto-legge è effettivamente improprio. Ciò non significa tuttavia che non sia allo studio del Governo la costituzione di un organismo di regolazione del settore. Quanto infine ai settori esclusi dalla disciplina, alcuni, come la distribuzione del gas, sono stati esclusi in quanto il Governo condivide il lavoro svolto dal precedente Esecutivo e ritiene soddisfacente l'attuale assetto; altri sono stati esclusi in quanto, anche alla luce di un confronto con gli enti e gli operatori interessati, è apparso preferibile ipotizzare una scansione di tempi diversa.

Paolo FONTANELLI (PD) ritiene che le argomentazioni addotte dal ministro non siano convincenti. Sulla necessità di riformare la disciplina dei servizi pubblici locali, la sua parte politica non nutre dubbi; ritiene però che non si possa farlo nei termini proposti dall'articolo 15 del decreto-legge in esame, occorrendo una riflessione più ampia, inquadrata in un discorso più generale in ordine alla riforma del sistema delle autonomie locali. Per queste ragioni il suo gruppo ha chiesto la soppressione dell'articolo 15 e la discussione della materia in un altro provvedimento. Quanto infine alle dichiarazioni del presidente dell'ANCI, fa presente che questa ha fatto pervenire ai deputati anche proposte di emendamento, che il Governo

non intende però accogliere: a suo avviso, non è corretto invocare l'ANCI solo quando è vantaggioso per le proprie posizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere sugli emendamenti.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che, diversamente, il parere deve intendersi contrario. Quanto alle motivazioni dell'invito al ritiro, si dichiara disponibile a chiarirle, ove richiesto, nel corso delle votazioni.

Il ministro Raffaele FITTO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Mario TASSONE (UdC) dichiara che il suo gruppo non è disponibile a ritirare gli emendamenti presentati ed esprime il proprio rammarico a dover constatare che, come previsto, ancora una volta non c'è, da parte della maggioranza e del Governo, alcuna disponibilità ad un confronto con l'opposizione su temi delicati come quelli affrontati dal provvedimento, rispetto a molti dei quali il suo gruppo non oppone una contrarietà di merito, ma soltanto rappresenta l'esigenza di una maggiore chiarezza circa gli intendimenti.

Roberto ZACCARIA (PD), premesso di condividere il rammarico espresso dal deputato Tassone, dichiara che il suo gruppo insiste per la votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16 e ritira tutti gli altri, fermo restando che li ripresenterà all'Assemblea.

David FAVIA (IdV) insiste per la votazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16 e ritira tutti gli altri, ferma la loro ripresentazione all'Assemblea.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira tutti gli emendamenti da lui sottoscritti,

con l'eccezione degli emendamenti riferiti all'articolo 15, per i quali insiste per la votazione.

Giuseppe CALDERISI (PdL) dichiara che i deputati del suo gruppo ritirano gli emendamenti presentati.

Donato BRUNO, *presidente*, invita il deputato Tassone a valutare se il suo gruppo ritiene di assumere una posizione analoga a quella dei gruppi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, che hanno ritirato tutti gli emendamenti ad eccezione di quelli riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16. In tal modo la Commissione potrà concentrare il proprio esame su alcuni articoli e in particolare sull'articolo 15 al quale è riferita la gran parte delle proposte emendative.

Mario TASSONE (UdC), premesso che tutte le materie toccate dal provvedimento in esame sono ugualmente delicate e meriterebbero la stessa attenzione, prende atto che non ci sono i tempi per un dibattito parlamentare approfondito. Considerato che gli altri gruppi di opposizione hanno scelto di utilizzare il tempo a disposizione per concentrarsi su alcuni articoli, ritiene di non poter opporsi a questa linea e ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati da deputati del suo gruppo, salvo quelli riferiti agli articoli che saranno esaminati. Chiede però al presidente di chiarire fin d'ora se, almeno sugli articoli che saranno esaminati, sia immaginabile che la maggioranza prenda in considerazione le proposte dell'opposizione ovvero se il provvedimento è da ritenersi immodificabile.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce, affinché i rapporti tra maggioranza e opposizione siano ispirati alla consueta lealtà, che allo stato non sembra vi siano le condizioni per modificare il provvedimento. Avverte quindi che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3-ter, 15 e 16.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sui suoi emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4, fa pre-

sente che l'intervento previsto dal Governo nel settore delle ferrovie è insufficiente. L'Unione europea chiede infatti che l'autorità di regolazione del settore sia un ente indipendente sotto ogni profilo dalla società che eroga il servizio di trasporto, mentre in Italia questo non avviene, visto che la società che gestisce l'infrastruttura ferroviaria non è indipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge la funzione di autorità di settore. Aggiunge che se fosse stata approvata la sua proposta di legge C. 1057, recante Istituzione dell'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture di trasporto, della quale la Commissione Trasporti ha iniziato l'esame senza poi portarlo avanti, l'Italia non sarebbe incorsa in una procedura di infrazione comunitaria. Gli emendamenti in esame riprendono la citata proposta di legge, delineando una soluzione alle questioni poste dalla Commissione europea migliore di quella avanzata dal Governo nell'articolo in esame e prospettando inoltre un diverso sistema di sanzioni pecuniarie per le imprese.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, osserva che la soluzione prospettata negli emendamenti Lovelli diverge radicalmente da quella individuata dal Governo in quanto prevede l'istituzione di un'autorità di settore. Le istituzioni europee hanno tuttavia espresso una preferenza per organismi di settore configurati in modo diverso dalle autorità indipendenti, le quali sono enti staccati dall'apparato amministrativo dello Stato. Per questa ragione il Governo ha previsto la costituzione di un'agenzia nazionale, attribuendole risorse proprie e personale in modo da assicurarle il grado di indipendenza richiesto dall'Unione europea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lovelli 2.1 e 2.2, Favia 2.3, Lovelli 2.4, Favia 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3-ter.

David FAVIA (IdV), intervenendo sull'emendamento Di Pietro 3-ter.1, di cui è cofirmatario, chiarisce che il suo gruppo chiede la soppressione dell'articolo in quanto ritiene che esso faccia venir meno una disciplina migliore, la quale favoriva e valorizzava la partecipazione delle regioni alla realizzazione delle infrastrutture viarie, mentre la norma prevista dal Governo riduce tale partecipazione al solo caso, del tutto marginale, di infrastrutture di esclusivo interesse di una singola regione.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD), intervenendo sul suo emendamento 3-ter.2, osserva che l'articolo in esame arresta l'importante processo riformatore avviato dal precedente Governo, che andava in direzione federale: il cosiddetto «federalismo infrastrutturale». Si tratta, per inciso, di un processo che il ministro Matteoli si era impegnato a portare avanti. Invita pertanto ad una riflessione su questo punto, rivolgendosi soprattutto ai deputati della Lega Nord Padania, per evitare di eliminare la possibilità per le regioni di intervenire sui propri territori con ingenti risorse.

Manuela DAL LAGO (LNP) chiarisce che l'articolo 3-ter in esame convince pienamente il suo gruppo ed invita a non confondere tra la possibilità, per la regione, di essere ente concedente e la possibilità di essere soggetto concessionario: l'istanza federalista è soddisfatta nel momento in cui la regione è ente concedente; la gestione è invece bene che sia affidata a un altro soggetto, come richiesto anche dall'Unione europea.

Pierluigi MANTINI (UdC), nel condividere la posizione espressa dalla deputata Dal Lago, osserva che la proliferazione di società pubbliche spesso non è la soluzione del problema, ma il problema stesso, proprio in ragione della commistione tra concessore e concessionario, cui il suo gruppo guarda in modo critico. Non si può però tacere che l'articolo 3-ter fa salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti in alcune regioni,

vale a dire in Veneto e in Lombardia, mentre il vero federalismo dovrebbe assicurare le stesse possibilità a tutte le regioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Di Pietro 3-ter.1 e Viola 3-ter.2, nonché gli emendamenti Di Pietro 3-ter.3, 3-ter.4 e 3-ter.5.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Viola 3-ter.6 è stato ritirato. Avverte altresì che si passa ora all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.1, di cui è cofirmataria, osserva che l'Unione europea ammette, a certe condizioni, l'affidamento diretto, cosiddetto *in house*, della gestione dei servizi, per cui non è vero che la disciplina anteriore al decreto-legge espone l'Italia al rischio di una procedura di infrazione. Certo, era necessaria una riflessione sugli affidamenti diretti e la sua parte politica era disponibile a farla. Il Governo ha invece scelto di procedere unilateralmente e frettolosamente. Quanto ai sindaci, non sono affatto tutti d'accordo sulla riforma, come ventilato dal ministro Fitto; moltissimi di loro sono anzi preoccupati che, in conseguenza del cambio di rotta voluto dal Governo, si determini nei prossimi anni un'interruzione dell'affidamento dei servizi, soprattutto del servizio idrico, oltre che una stretta creditizia, che farebbe venir meno gli indispensabili investimenti. Ritiene poi indispensabile un organismo di regolazione del settore idrico, anche per evitare che nel servizio idrico accada quel che è accaduto per altri servizi pubblici coinvolti in passato in processi di privatizzazione affrettati, per effetto dei quali il notevole impegno finanziario degli investitori è stato poi ripagato attraverso un aumento delle tariffe, a danno dei consumatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amici 15.1.

Gian Luca GALLETTI (UdC), intervenendo sull'emendamento Tassone 15.2, di cui è cofirmatario, osserva che in materie delicate e complesse come quella in esame ci si dovrebbe il più possibile astenere da interventi frammentari. L'esperienza mostra che nella gran parte dei casi è poi necessario tornare indietro, determinando una grave incertezza negli enti locali e nei privati. Invita pertanto ad una riflessione più approfondita sul tema dei servizi pubblici locali, facendo notare, ad esempio, che l'articolo 15 si applica a servizi diversi, ciascuno dei quali ha le proprie specificità, delle quali sarebbe opportuno tenere conto. A suo avviso, è necessaria una riflessione complessiva, che sfoci in un testo unico dei servizi pubblici locali, che innanzitutto individui una volta per tutti i servizi che devono qualificarsi come tali. Occorre soprattutto tenere sempre a mente l'obiettivo, che, a suo parere, deve essere quello di passare dal regime di monopolio alla concorrenza. Questo obiettivo non si raggiunge con l'intervento previsto dal Governo, che mantiene il regime di monopolio. Per avere concorrenza occorre infatti in primo luogo la separazione tra le reti, che devono essere pubbliche, e la gestione, che deve essere curata da privati in concorrenza; in secondo luogo occorre l'affidamento della gestione mediante gara ad evidenza pubblica. Il ricorso a società miste previsto dall'articolo non è una soluzione, perché mantiene la gestione al soggetto pubblico, in regime di monopolio, con danno del cittadino utente. In definitiva, occorre ricordare che altro è privatizzare, altro invece è liberalizzare: per ottenere concorrenza occorre liberalizzare un settore, non basta privatizzare le società che vi operano. L'articolo 15 si limita appunto a privatizzare, parzialmente, le società operanti nei servizi pubblici.

Federico TESTA (PD) rileva che l'errore commesso in passato è stato quello di disciplinare in modo omogeneo settori diversi. Il provvedimento in esame compie, sotto questo aspetto, un passo avanti, in quanto esclude dall'ambito di applicazione

una serie di settori con caratteristiche specifiche. Questo però non basta, perché i settori che rimangono nella sfera di applicazione dell'articolo, cioè distribuzione dell'acqua, trasporto pubblico locale e raccolta dei rifiuti, sono tra loro profondamente diversi. L'articolo, inoltre, privatizza, come ricordato dal deputato Galletti, senza liberalizzare, ma privatizzare prima di aver liberalizzato ha come unico effetto di trasferire la rendita di posizione monopolista dal soggetto pubblico al soggetto privato, senza vantaggio per l'utente. Va poi detto che i comuni non sono, nella gran parte dei casi, in grado, per mancanza di professionalità specifiche al loro interno, di curare le gare per l'affidamento delle gestioni. Occorrerebbe, prima di privatizzare, creare una struttura di supporto, che fornisca consulenza, stabilisca criteri di valutazione, predisponga bandi di gara-tipo. Diversamente i comuni, che in molti casi vogliono soltanto acquisire risorse da spendere in altri campi, procederanno alle privatizzazioni con la sola assistenza dei consulenti delle società private che partecipano alle gare. In definitiva, per smantellare i monopoli, è essenziale che esista un'autorità di regolazione che svolga le funzioni anzidette. Il mercato non tende infatti naturalmente alla concorrenza e per portarcelo occorre quindi la vigilanza di un organismo terzo.

Il ministro Raffaele FITTO, preso atto con soddisfazione del parziale apprezzamento dichiarato da alcuni degli intervenuti, intende rispondere alle obiezioni sollevate. Per quanto riguarda l'inadeguatezza dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, ribadisce che quell'articolo è stato stravolto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione: l'articolo 15 in esame si limita a ripristinare il testo dell'articolo 23-bis che il Consiglio dei ministri aveva deliberato. Quanto alla diversità dei settori cui si applica la disciplina, fa presente che la varietà delle situazioni non impedisce che il legislatore disciplini innanzitutto gli aspetti comuni, per poi curarsi delle specificità. Per quanto riguarda le gare pub-

bliche, chiarisce che il regolamento di attuazione della nuova disciplina fornirà tutte le indicazioni e le garanzie necessarie: proprio al fine di poter predisporre un buon regolamento, che non finisse travolto dai ricorsi, il Governo ha voluto modificare l'articolo 23-bis, in modo da avere una solida base giuridica per i regolamenti. Per quanto riguarda invece i tempi della riforma, dichiara l'impegno del Governo a predisporre il regolamento di attuazione nel giro di un mese e a tenere conto di tutte le indicazioni che verranno dal Parlamento. Aggiunge che l'impostazione della riforma che il Governo intende portare avanti è basata su un dibattito di molti anni, il quale non ha finora portato a nulla solo perché sono mancate, sotto gli altri Governi, le condizioni politiche per varare finalmente la riforma.

Roberto ZACCARIA (PD) invita il ministro Fitto a non dimenticare che il Parlamento non è organo di consulenza del Governo per la predisposizione di norme regolamentari, bensì il titolare primario della potestà legislativa.

Il ministro Raffaele FITTO chiarisce di non aver voluto in alcun modo sminuire il ruolo del Parlamento, del quale ha grande considerazione e rispetto, ma di aver soltanto voluto dire che ad alcune fondate preoccupazioni espresse in merito alle gare risponderà il regolamento di attuazione della legge.

Pierluigi MANTINI (UdC) osserva che, se si vuole fare una riforma seria dei servizi pubblici locali, occorre senz'altro, come prima cosa, individuare quali sono tali servizi, come suggeriva il collega Galletti. Quanto poi all'equiparazione tra società pubbliche e società private, fa presente che si tratta di una *fictio* giuridica che va superata: l'Unione europea chiede che la gestione dei servizi sia affidata con gara e che, tendenzialmente, si superino le gestioni in proprio o *in house*. L'affidamento delle gestioni a società a capitale interamente o prevalentemente pubblico e con amministratori scelti dalla politica è

cosa diversa dalla privatizzazione reale. L'Europa non comprende appieno questo fenomeno, tipicamente italiano, ma per poter superare l'attuale regime di monopolio pubblico in Italia occorre abbandonare le gestioni in proprio e procedere ad una vera liberalizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tassone 15.2. e Messina 15.3.

David FAVIA (IdV), intervenendo sul suo emendamento 15.4, osserva che è paradossale che l'articolo 15, mentre esclude dall'ambito di applicazione della norma le farmacie comunali, non escluda l'acqua, che è un bene primario, vitale e scarso. La sua parte politica è favorevole alla separazione tra la proprietà delle reti, che deve restare pubblica, e l'erogazione dei servizi, che deve diventare privata in regime di concorrenza, ma ritiene che l'acqua debba essere trattata diversamente, in quanto la peculiarità del bene sconsiglia la liberalizzazione e impone che resti in mano pubblica l'intero servizio.

La Commissione respinge l'emendamento Favia 15.4.

Marco CAUSI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.5, di cui è cofirmatario, sottolinea che la distribuzione dell'acqua ha caratteristiche tali da richiedere un trattamento diverso. Ricorda che oggi in Italia il servizio idrico è gestito, a seconda dei comuni, da società pubbliche, da società miste pubblico-privato o da società interamente private: l'esperienza non dimostra che la gestione delle società private sia migliore di quella delle società pubbliche; né è detto che le società private investano di più delle pubbliche. Va inoltre considerato che c'è grande preoccupazione nei comuni che hanno fatto la scelta della gestione in proprio o *in house*, i quali rischiano ora di dover mettere in discussione assetti efficienti, e questo senza una valida ragione, considerato che la legislazione comunitaria non vieta la gestione in proprio.

Il ministro Raffaele FITTO non nega che vi siano gestioni pubbliche efficienti, ma sono una minoranza. Invita quindi a non assumere sulla questione della separazione della proprietà delle reti dalla gestione dei servizi una posizione ideologica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amici 15.5.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo sull'emendamento Amici 15.6, di cui è cofirmatario, ribadisce che gli emendamenti presentati dal suo gruppo in materia di servizio idrico sono dettati dalla volontà di tenere conto della specificità della risorsa acqua, che è vitale ed esauribile e pertanto deve essere considerata con speciale attenzione. Si tratta di una preoccupazione seria e fondata, per la quale il gruppo chiede di escludere il servizio idrico dall'ambito di applicazione della norma e comunque di non procedere a gare prima di aver istituito un organismo di regolazione.

Il ministro Raffaele FITTO, per quanto riguarda l'organismo di regolazione, chiarisce che sono allo studio del Governo tre ipotesi: la prima è quella di affidare i compiti di regolazione ad una sezione specializzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas; la seconda è quella di rafforzare la Commissione nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.R.I.); la terza è quella di istituire un'autorità autonoma, che si sostenti con meccanismi di autofinanziamento. In ogni caso, premesso che il Governo è consapevole dell'esigenza di un organismo di regolazione, fa presente che questo tema non avrebbe potuto essere affrontato nell'ambito di questo decreto-legge, anche perché non è possibile procedere sul punto senza aver prima sentito le autonomie territoriali, le quali dovranno avere una qualche forma di rappresentanza all'in-

terno dell'organismo. Assicura comunque che è intendimento del Governo approfondire questo punto nei prossimi mesi.

La Commissione respinge l'emendamento Amici 15.6.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente l'inizio delle votazioni in Assemblea e dovendo, prima di allora, riunirsi anche il Comitato permanente per i pareri per l'esame di emendamenti presentati a provvedimenti in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata mezz'ora dopo il termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 10.35.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.*

**La seduta comincia alle 10.35.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**Emendamenti C. 2260-A Governo ed abb.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 ed il nuovo subemendamento 0.4.602.600 della Commissione non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**Emendamenti C. 2836-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione.**

**Emendamenti C. 2720 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Maria Piera PASTORE (LNP), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.40.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.**

**Atto n. 149.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierguso VANALLI (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo introduce e disciplina un sistema di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in attuazione alla direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008. In particolare, si prevede che le imprese che fabbricano o importano esplosivi procedano alla marcatura degli esplosivi mediante un'identificazione univoca conforme al modello di cui all'allegato 1 allo schema di decreto.

L'obbligo di etichettatura riguarda tutti gli oggetti esplodenti di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, con l'esclusione degli esplosivi destinati ad essere utilizzati dalle Forze di polizia e dalle Forze armate, degli articoli pirotecnici, delle munizioni per uso civile e di altre particolari categorie di esplosivi, espressamente indicate. Conseguentemente, la definizione del campo di applicazione del provvedimento è individuata in via residuale.

Il Ministero dell'interno, quale autorità nazionale competente, assegna un apposito codice identificativo ad ogni sito di fab-

bricazione, italiano o di nazionalità di altro Stato membro dell'UE, che insiste sul territorio nazionale.

Per garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza, si fa obbligo alle imprese di utilizzare il sistema informatico di raccolta dei dati del Ministero dell'interno, denominato G.E.A., che consente la tracciabilità dell'esplosivo lungo l'intera filiera produttiva, distributiva e commerciale, ovvero, in alternativa, di istituire a proprio carico un sistema che consenta la tracciabilità degli esplosivi e la trasmissione dei relativi dati al sistema G.E.A.

In ogni caso, le spese per l'utilizzazione ovvero per il collegamento dei dati al sistema G.E.A. sono a carico delle imprese.

Ciascuna impresa deve altresì provvedere alla tenuta di un registro informatizzato relativo a tutte le movimentazioni degli esplosivi.

Infine, lo schema di decreto prevede uno specifico sistema di sanzioni per assicurare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. In particolare, l'introduzione nel territorio nazionale e la detenzione di esplosivi in violazione degli obblighi di identificazione e di etichettatura previsti dal decreto è punita con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro. Sono inoltre stabilite sanzioni amministrative per le violazioni relative alle modalità di identificazione e tracciamento degli esplosivi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.****SEDE REFERENTE**

*Giovedì 12 novembre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il Ministro per le Politiche Europee, Andrea Ronchi.*

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.**  
**C. 2897 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Tassone 15.7 e Mariani 15.8, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo con riferimento al proprio emendamento 15.9, intende richiamare l'attenzione della Commissione su una questione che reputa delicata. Nel testo dell'articolo 15 non è a suo avviso chiaro se la lettera a) intende ricomprendere anche l'ipotesi delle società con capitale interamente pubblico che operano in libero mercato. Si tratta infatti di una delle quattro ipotesi per la partecipazione alle gare che di norma sono contemplate; in questo caso sembra invece che ne vengano ipotizzate solo tre. Rileva pertanto che il proprio emendamento è proprio volto a chiarire tale aspetto visto che, altrimenti, non si comprende se tali società potranno partecipare alla gara nel 2012.

Fa presente che il Ministro Fitto ha affermato che non vi è l'intenzione di escludere le società pubbliche non *in house* dalla partecipazione alla gara ed ha preannunciato un parere favorevole su un eventuale ordine del giorno che fosse presentato al riguardo. Preso atto di tale disponibilità ritira quindi il proprio emendamento 15.9 ribadendo l'esigenza di evitare una interpretazione discriminatoria nei confronti delle società pubbliche.

Il ministro Andrea RONCHI conferma la valutazione favorevole del Governo rispetto ad un eventuale ordine del giorno che fosse presentato sulla questione testé rappresentata dal collega Zeller.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 15.10.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustra il proprio emendamento 15.11. In proposito ricorda che il Governo ha affermato di aver predisposto la nuova disciplina sui servizi pubblici locali per dare seguito alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza delle Corti di giustizia. Rileva, peraltro, che dalla recente sentenza della citata Corte del 15 ottobre 2009 emerge il contrario di quanto sostiene l'Esecutivo. Considerato che in tale ambito viene fatta salva la possibilità di affidare i servizi *in house* chiede al Governo per quali ragioni si voglia escludere invece tale affidamento. La questione è legata anche alle modalità con cui si può decidere di gestire in proprio senza procedere alla gara. Ritieni che molti profili dubbi si porranno con l'approvazione dell'articolo 15, che non dà attuazione alle previsioni comunitarie che, invece, sono concordi nell'affidare direttamente a società o a procedere alla gestione diretta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zeller 15.11, Tassone 15.12, Amici 15.13, Zeller 15.14, Mariani 15.15 e 15.16, questi ultimi due sottoscritti anche dal deputato Zaccaria, Brugger 15.17 e Favia 15.18.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo con riguardo all'emendamento Testa 15.19 rileva come esso accolga, di fatto, quanto affermato anche oggi dal Ministro Fitto in ordine all'esigenza di prevedere autorità di regolazione del settore.

Donato BRUNO, *presidente*, chiede al presentatore se non ritenga opportuno trasformare il contenuto di tale emendamento in un ordine del giorno.

Paolo FONTANELLI (PD) insiste nella votazione dell'emendamento, da lui sottoscritto.

La Commissione respinge l'emendamento Testa 15.19.

Gian Luca GALLETTI (UdC) illustra l'emendamento 15.20 di cui è cofirmatario, volto a prevedere che il parere dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato sia obbligatorio e vincolante per la gestione *in house*. Considerato che attualmente si prevede un meccanismo di silenzio assenzioso nel caso in cui l'Autorità non si esprima entro sessanta giorni, la proposta del suo gruppo è invece quella di rendere necessario tale parere, da esprimere entro novanta giorni dalla ricezione delle relazioni. Evidenzia infatti come la gestione *in house* debba essere eccezionale e motivata. Considerate le poche competenze dell'Autorità in materia, è immaginabile che essa non farà i dovuti approfondimenti o comunque farà scadere il termine.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, ricorda come più volte è stato evidenziato come vi sia una proliferazione di agenzie ed autorità. Rileva come il parere cui ha fatto testé riferimento il collega Galletti non possa che essere obbligatorio ma non può configurarsi come vincolante, come avviene anche per i pareri del Parlamento.

Rileva come l'intenzione del legislatore sia quella di contenere i tempi di intervento per la negoziazione diretta evitando che i tempi dell'Autorità possano essere eccessivamente lunghi e confliggere con le altre autorità esistenti. Rileva come sia opportuno che attraverso la legge si privatizzi mentre attraverso la *deregulation* delle autorità di settore si liberalizzano i comparti.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare la procedura già prevista dall'articolo 23-*bis*, ricorda come finora di fronte alle richieste dei comuni l'Autorità garante abbia espresso un parere contrario nei confronti di tutti considerato che non ha le strutture idonee.

Paolo FONTANELLI (PD) rileva che gli emendamenti che la Commissione si accinge ora ad esaminare sono molti e di contenuto identico, in quanto scaturiscono

tutti da proposte dell'ANCI. Considerato che il Ministro ha premesso che il consenso dell'ANCI è uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame non vede per quali ragioni la Commissione debba esprimersi contro tali proposte.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Tassone 15.20, gli identici emendamenti Favia 15.21 e Testa 15.22, l'emendamento Favia 15.24, gli identici emendamenti Zeller 15.25, Tassone 15.26, Fontanelli 15.28 e Mariani 15.29, nonché l'emendamento Mariani, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 15.31, analogo anche ad altri emendamenti che sono stati presentati sulla materia, fa presente che esso è volto a prevedere un ampio termine di riferimento sin d'ora, proprio per evitare continue proroghe che certamente si renderanno necessarie a breve, trattandosi di fatto di una vendita del patrimonio pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zeller 15.31, Favia 15.32, Esposito 15.33, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Favia 15.34, Causi 15.35 e gli identici emendamenti Tassone 15.37 e Quartiani 15.38, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Tassone 15.39 e Amici 15.40, gli identici emendamenti Zeller 15.41 e Fontanelli 15.42, l'emendamento Tassone 15.43, gli identici emendamenti Favia 15.44, Zeller 15.45, Tassone 15.46 e Fontanelli 15.48, gli emendamenti Zeller 15.49, Favia 15.50, Esposito 15.51, gli identici emendamenti Zeller 15.52, Tassone 15.53, Fontanelli 15.54, gli emendamenti Quartiani 15.56, Tassone 15.57, Esposito 15.58, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Esposito 15.59, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Favia 15.60 e Testa 15.61, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Testa 15.63, sottoscritto anche dal deputato Zac-

caria, e Meta 15.64, l'emendamento Meta 15.65, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, gli identici emendamenti Zeller 15.66, Favia 15.67, Tassone 15.68 e Fontanelli 15.69, gli identici emendamenti Zeller 15.71 e Gneccchi 15.72, gli emendamenti Nicco 15.73, Tassone 15.74, Amici 15.75, Mariani 15.76, Borghesi 16.1, 16.2 e 16.3, Vico 16.4, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Marchi 16.6, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, Vico 16.7, sottoscritto anche dal deputato Zaccaria, e l'articolo aggiuntivo Borghesi 16.01.

Paolo FONTANELLI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, esprime la contrarietà del suo gruppo sul provvedimento in esame, fondata su una pluralità di ragioni.

In primo luogo, ci si trova di fronte anche in questo caso a provvedimenti di urgenza che sono ormai talmente diffusi da aver superato ogni limite, tanto da aver portato il suo gruppo ad evidenziare come ci si trovi di fronte ad una modifica della Costituzione materiale del Paese.

Si tratta di una ormai diffusa prassi nell'adozione di decreti *omnibus* dei quali è altamente difficile ravvisare un'omogeneità dei temi trattati ed un reale legame con il titolo del provvedimento, che sarebbe volto a dare seguito agli obblighi comunitari.

Ricorda come anche nella seduta di ieri era stata preannunciata la disponibilità del suo gruppo ad un atteggiamento costruttivo qualora la maggioranza avesse acceduto alla richiesta di stralciare almeno l'articolo 15, così da pervenire ad una seria ed organica riforma del sistema dei servizi pubblici locali. Deve prendere atto che tale proposta non ha trovato una risposta positiva.

Richiama quindi i principali profili di contrarietà sul merito del provvedimento: si riferisce in particolare all'articolo 15 riguardante la disciplina dei servizi pubblici locali su cui rileva una grande approssimazione ed insufficienza nelle risposte che vengono date di fronte all'esigenza di una riforma del sistema. Tale esigenza è emersa con chiarezza anche nel corso

del dibattito in Assemblea sulle mozioni presentate sulla materia: ciò che è necessario è una riforma organica complessiva che abbia una visione globale delle problematiche emerse.

Evidenzia come l'articolo 15 abbia un'impostazione non condivisibile per diverse ragioni tra cui l'esclusione *a priori* di alcuni importanti settori ed una generalizzazione che non tiene conto delle peculiarità dei diversi ambiti. Ritiene insufficiente e debole l'impostazione dell'articolo 15 rispetto all'obiettivo, più volte dichiarato, di voler creare le condizioni per la liberalizzazione dei servizi pubblici locali realizzando un sistema concorrenziale a beneficio degli utenti.

Rileva come ci si trovi di fronte ad un settore su cui è difficile intervenire per la sua complessità ed in cui l'impostazione che è prevalsa con l'articolo 15 in discussione è quella di porre maggiore accento sulla privatizzazione piuttosto che sulla liberalizzazione.

Esprime altresì molte perplessità sulla volontà di escludere dai vantaggi della libera concorrenza proprio quei settori da cui deriverebbero maggiori vantaggi agli utenti. Diversamente, per un settore quale è quello idrico – che attiene ad un bene primario ed esauribile qual è l'acqua – si è deciso di consentirne la privatizzazione e l'attribuzione tramite gara nonostante sembri irrealistico pensare che un privato possa decidere di fare gli ingenti investimenti che il settore richiede. A suo avviso è stata promossa un'azione di privatizzazione più per pubblicità che per reale volontà.

Sempre con riferimento al settore idrico, ricorda come questo era stato escluso dalle procedure di gara nel testo che aveva elaborato la collega Lanzillotta, tanto più in assenza di un'Autorità di regolamentazione. In proposito, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relatrice in merito all'opportunità di evitare sovrapposizioni e proliferazione di enti, ritiene che occorra che il problema sia affrontato nella sua interezza e a

favore degli utenti, senza norme frastagliate come invece avviene con il provvedimento in esame.

David FAVIA (IdV) esprime il voto contrario del suo gruppo rilevando in primo luogo come ancora una volta sia stato svuotato il ruolo della Commissione e dell'Assemblea alla luce dei tempi brevi di esame a disposizione e della chiusura della maggioranza nell'accettare qualsiasi proposta emendativa. Si tratta di segni negativi di cui occorre tenere conto, tanto più in un provvedimento che non ha oggettive ragioni di urgenza e che presenta molte misure che non sono legate all'attuazione degli obblighi comunitari.

Ritiene altresì alquanto grave che la maggioranza ed il Governo non abbiano accettato la proposta di stralciare quantomeno l'articolo 15, che sarebbe potuto essere oggetto di un intervento con legge ordinaria ed in cui attualmente prevale una logica di privatizzazione rispetto a quella di liberalizzazione. Non condivide inoltre in alcun modo l'aver trattato un bene primario qual è l'acqua diversamente dalle farmacie comunali. Ritiene che il problema sia stato sottovalutato considerato che l'acqua deve essere un bene da preservare nella proprietà e nella gestione pubblica.

Richiama quindi le disposizioni dell'articolo 3-ter che costituiscono solo un palliativo per le infrastrutture di esclusivo interesse regionale. Rileva altresì, in merito all'articolo 16 riguardante il *made in Italy* che, seppure si tratta di una norma attesa da tempo, l'attuale formulazione presenta un profilo equivoco nel momento in cui non chiarisce se il concetto di lavorazione ricomprenda tutte le fasi della stessa incluso l'assemblaggio. Diversamente, tale norma potrebbe essere facilmente elusa e forse essa è frutto di troppe pressioni esterne.

In merito all'articolo 2, ritiene che l'indipendenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie non sia stata pienamente definita in quanto i fondi ed il personale restano ancora legati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Alla luce di tali considerazioni preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo ricordando che l'articolo 10 della legge n. 11 del 2005 prevede l'adozione di decreti-legge per rispondere a procedure di infrazione comunitaria in corso e per adeguare le materie considerate prioritarie che non sono state ricomprese nella legge comunitaria annuale.

Ricorda che la disciplina dei servizi pubblici locali assume un ruolo prioritario nell'ambito delle direttive comunitarie e del Trattato di Lisbona. Gli stessi settori esclusi lo sono stati in linea con quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea.

Ringrazia, in conclusione, il presidente della Commissione e la relatrice per la competenza dimostrata nonché il Governo ed i gruppi di opposizione i quali hanno consentito di svolgere un dibattito in Commissione limitato ai profili essenziali del testo nel rispetto della diversità delle posizioni ed a tutela del ruolo del Parlamento.

Gian Luca GALLETTI (UdC) nel richiamare quanto evidenziato da più parti nel corso del dibattito in merito all'*iter* legislativo del provvedimento, che ha costretto ad esaminare in poche ore un tema che avrebbe richiesto molto tempo, fa presente che la Commissione non è di fatto entrata nel merito delle questioni. Ciò d'altronde anche a causa del fatto che lo strumento del decreto-legge si adatta poco a questo tipo di materie.

Ribadisce le convinzioni che si tratti di un'occasione persa, pur essendo consapevole che entro breve tempo si dovrà certamente intervenire nuovamente su un provvedimento confuso.

Ritiene particolarmente erroneo aver fatto riferimento in via principale alla figura della società mista, che costituisce uno strumento individuato alla fine degli anni Novanta come modello transitorio per la liberalizzazione del settore. Rileva come con l'articolo 15 tale fattispecie sia

divenuta la modalità definitiva per un regime concorrenziale. Evidenzia tuttavia come tale figura non faccia venire meno i conflitti di competenza ed i regimi di monopolio.

Fa presente come gli obiettivi di diminuzione dei costi ed aumento della qualità, al servizio del cittadino, non sono al centro della società mista, che non ha nessuno stimolo a procedere in tale direzione. Sottolinea come l'unica differenza è quella che le risorse aggiuntive che ne derivano anziché essere attribuite in regime di monopolio sono divise con un altro soggetto. Al contempo, esprime forte preoccupazione anche per le modalità individuate per la privatizzazione consistenti nella vendita in blocchi o in modalità di affidamento a trattativa privata da parte degli enti locali di parte delle quote.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sono pervenuti i pareri del Comitato

per la legislazione e delle Commissioni competenti in sede consultiva sul testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 12 novembre 2009.*

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

## ALLEGATO

**DL 135/09: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (C. 2897 Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTI**

## ART. 2.

*Sostituirlo con il seguente:*

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.

1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto pre-

visto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

*1-quater.* Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

*a)* verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di

prevenzione a tutela della salute degli addetti;

*b)* formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

*c)* emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

*d)* garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

*e)* verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

*f)* verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

*g)* assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di

eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato della tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

*h)* promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

*1-quinquies.* Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma *1-quater*, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

*a)* esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

*b)* qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

*c)* valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

*d)* determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)*

del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

*e)* determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

*f)* ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

*g)* disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

*h)* stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti regolati la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

*i)* controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi

alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

*l)* promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

*m)* richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

*n)* qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

*o)* svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

*p)* ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuoverne le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in

circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

*q)* valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

*r)* favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti;

*s)* ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

*t)* irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere *s)* e *u)*;

*u)* applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero

non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

v) applica la sanzione di cui alla lettera s), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni di cui alla lettera p).

## 2. 1. Lovelli, Meta.

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b), con la seguente:*

a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

1. È istituita l'Autorità per i servizi e l'uso delle infrastrutture ferroviarie, di seguito denominata « Autorità », con compiti di regolazione nel settore dei trasporti ferroviari. In conformità alla disciplina comunitaria, l'Autorità svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nel comparto ferroviario;

b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;

c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;

d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del

capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore del trasporto ferroviario.

1-bis. A livello statale restano ferme in capo al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni di indirizzo generale, di tutela sociale, di programmazione e di pianificazione, di valutazione degli investimenti pubblici e di tutela della sicurezza. Le funzioni di rilascio dalle concessioni e di stipula delle relative convenzioni, la definizione degli obblighi e degli oneri di servizio pubblico e l'assegnazione dei relativi incarichi, la stipula di contratti di programma e di servizio pubblico e il rilascio dei titoli abilitativi restano altresì fermi, nei rispettivi ambiti definiti dalla normativa vigente, in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ai relativi enti e società strumentali. Le funzioni attualmente esercitate dal CIPE, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altri enti strumentali riferibili ai compiti di regolazione economica di cui al comma 1 sono trasferite all'Autorità.

1-ter. Alle dipendenze dell'Autorità è posto personale di ruolo, la cui pianta organica è inizialmente pari a 50 unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti posti dagli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti, su proposta dei Ministri competenti, per la riduzione delle dota-

zioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo di un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale è selezionato per pubblico concorso. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale è reclutato, fino al 30 per cento della dotazione organica, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture concertanti le funzioni trasferite all'Autorità, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

*1-quater.* Fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità svolge le seguenti funzioni:

*a)* verifica che le condizioni e le modalità di accesso alle infrastrutture e ai mercati da parte dei soggetti esercenti i servizi rispettino i principi della concorrenza, della trasparenza e dell'orientamento al costo, anche al fine di assicurare la prestazione del servizio in condizioni di eguaglianza, nel rispetto delle esigenze degli utenti, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la sicurezza e l'adozione delle misure di prevenzione a tutela della salute degli addetti;

*b)* formula ai Ministeri competenti proposte per le modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni, nonché per l'attribuzione degli incarichi di servizio pubblico, tali da salvaguardare il ricorso a procedure aperte, basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

*c)* emana direttive per assicurare la trasparenza, la disaggregazione e la separazione contabile e gestionale delle imprese regolate nella misura utile alla promozione della concorrenza e all'esercizio delle funzioni di regolazione, anche in modo da distinguere i costi e i ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico;

*d)* garantisce un livello adeguato di protezione degli utenti e dei consumatori nei confronti dei fornitori e vigila sulla diffusione di condotte in danno degli utenti, dei consumatori e dei concorrenti, anche al fine di segnalare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione della normativa vigente a tutela della concorrenza;

*e)* verifica periodicamente la proporzionalità della regolamentazione del settore proponendo misure meno restrittive della libertà di impresa, nonché rivedendo le misure di propria competenza;

*f)* verifica l'adeguatezza della varietà delle offerte e promuove la semplificazione degli adempimenti richiesti agli utenti e ai consumatori;

*g)* assicura che tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, siano equi, trasparenti, non discriminatori e orientati ai costi, secondo criteri che incentivino l'efficienza, la qualità dei servizi e un adeguato sviluppo degli investimenti e che considerino il grado di liberalizzazione, la struttura di mercato, l'intensità della concorrenza attuale e prospettica, le ripercussioni su eventuali mercati collegati, il confronto internazionale, l'equilibrio economico-finanziario delle imprese regolate e l'incidenza di eventuali costi sostenuti per servizi di interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onore improprio; ove le tariffe di cui alla presente lettera riguardino una concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, le misure sono adottate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto di competenza, con il Ministero dell'economia e delle finanze;

*h)* promuove la diffusione di informazioni su tariffe, canoni, pedaggi e diritti, comunque denominati, e sulle altre condizioni di offerta delle infrastrutture e dei servizi regolati, al fine di stimolare la qualità delle offerte e di ampliare le scelte a disposizione degli utenti e dei consumatori.

*1-quinquies.* Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma *1-quater*, l'Autorità esercita i seguenti poteri:

*a)* esprime parere obbligatorio sulle proposte dirette a sottrarre alla concorrenza nel mercato servizi di trasporto e sulla definizione delle attività da sottoporre a obblighi e oneri di servizio pubblico e delle attività oggetto dei contratti di programma e di servizio, nonché sui criteri di determinazione delle relative compensazioni;

*b)* qualora sussistano le condizioni previste dall'ordinamento, propone all'amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico, dei contratti di programma e di ogni altro atto assimilabile comunque denominato;

*c)* valuta i costi per gli obblighi e gli oneri di servizio pubblico, definiti secondo le procedure vigenti;

*d)* determina i criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati; delibera sui livelli massimi applicabili e vigila sul rispetto degli stessi, fermo restando quanto previsto dalla lettera *g)* del comma 1, in relazione alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici;

*e)* determina i criteri per la redazione della contabilità dei costi e, ove ricorra l'opportunità, per la separazione contabile, nonché per la classificazione e l'imputazione dei costi e dei ricavi pertinenti ad obblighi e oneri di servizio pubblico e vigila sul loro rispetto;

*f)* ove opportuno, nel rispetto del principio di proporzionalità e delle norme comunitarie, dispone obblighi e modalità di separazione contabile e gestionale delle imprese verticalmente integrate sottoposte alla sua competenza;

*g)* disciplina le condizioni di accesso alle reti e alle infrastrutture che sono gestite sulla base di un diritto esclusivo o comunque in assenza di condizioni di effettiva concorrenza; valuta, anche d'ufficio, se le condizioni richieste dai gestori delle infrastrutture o il rifiuto di accesso alle reti e alle infrastrutture di cui alla presente lettera sono giustificati in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; in caso contrario, determina le condizioni da rispettare e, se del caso, irroga le sanzioni di cui al presente articolo;

*h)* stabilisce i livelli qualitativi minimi che i soggetti sottoposti alla sua competenza sono tenuti a garantire e vigila, anche avvalendosi delle strutture di altri enti, sul loro rispetto; indica le informazioni che i soggetti regolati devono rendere pubbliche in merito al livello qualitativo e alle altre condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture e di fornitura dei servizi; richiede ai soggetti la pubblicazione di impegni sui livelli qualitativi da raggiungere in periodi pluriennali e determina, ove opportuno e non già altrimenti previsto, gli indennizzi automatici in favore degli utenti e dei consumatori in caso di inadempimento;

*i)* controlla che le condizioni di messa a disposizione delle infrastrutture di rete e di prestazione dei servizi siano conformi alla legge, ai regolamenti e agli atti di regolazione e che non vi siano discriminazioni ingiustificate;

*l)* promuove la redazione di codici deontologici e di norme di autoregolamentazione; controlla che ciascun soggetto che mette a disposizione reti e infrastrutture o che presta servizi regolati adotti una carta dei servizi;

*m)* richiede a chi ne è in possesso le informazioni e l'esibizione dei documenti

necessari per l'esercizio delle sue funzioni, nonché raccoglie da qualunque soggetto informato dichiarazioni, da verbalizzare se rese oralmente;

n) qualora sussistano elementi che indicano possibili violazioni della regolazione negli ambiti di propria competenza, svolge ispezioni presso i soggetti regolati mediante accesso a impianti e a mezzi di trasporto; durante l'ispezione, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato, può controllare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale, ottenerne copia, chiedere chiarimenti e altre informazioni, apporre sigilli; delle operazioni ispettive e delle dichiarazioni rese deve essere redatto apposito verbale;

o) svolge indagini conoscitive di natura generale, se opportuno in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e con altre amministrazioni o autorità di regolazione;

p) ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati, disponendo le misure opportune di ripristino; nei casi in cui intenda adottare una decisione volta a fare cessare un'infrazione e le imprese propongano impegni idonei a rimuoverne le contestazioni da essa avanzate, può rendere obbligatori tali impegni per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione; può riaprire il procedimento se mutano le circostanze di fatto su cui sono stati assunti gli impegni o se le informazioni trasmesse dalle parti si rivelano incomplete, inesatte o fuorvianti; in circostanze straordinarie, ove ritenga che sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare;

q) valuta i reclami, le istanze e le segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari

da parte dei soggetti esercenti il servizio regolato, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze;

r) favorisce l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti.

## 2. 2. Lovelli, Meta.

*Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

1-ter. Al fine di garantire la piena autonomia finanziaria dell'ufficio che svolge le funzioni di organismo di regolazione di cui al comma 1-bis del presente articolo, è accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, una quota pari all'uno per cento delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato relative agli acquisti di beni e servizi

1-quater. I Ministeri presentano alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 novembre 2010, una richiesta di rilascio di una quota non superiore al 50 per cento delle risorse finanziarie accantonate al sensi del comma 1-ter, anche interessando le unità previsionali di base in misura non proporzionale e diversa da quanto inizialmente previsto. La richiesta di rilascio è corredata da un motivato piano dei fabbisogni e da un'analisi dei relativi costi.

1-quinquies. La Ragioneria generale dello Stato, con il supporto della Consip s.p.a., valuta la congruità del piano e definisce eventuali interventi di ottimizzazione. La metodologia per la valutazione dei piani è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2010;

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'esito del procedimento di cui ai commi 7 e 8, sono disposte variazioni degli accantonamenti di cui al comma 2, nei limiti previsti dal comma 3.

1-*septies*. Sulla base delle risultanze del procedimento di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, la Consip s.p.a. individua e realizza iniziative specifiche di contenimento della spesa per le singole amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche ricoprendo il ruolo di stazione appaltante per l'acquisto di beni e servizi di uso specifico in nome e per conto delle medesime amministrazioni.

1-*octies*. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza nell'ambito delle risorse.

## 2. 3. Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:*

a) ferme restando le sanzioni previste dalla legge, da atti amministrativi e da clausole convenzionali, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 10 per cento del fatturato dell'impresa interessata nei casi di inosservanza dei criteri per la formazione e l'aggiornamento di tariffe, canoni, pedaggi, diritti e prezzi sottoposti a controllo amministrativo, comunque denominati, di inosservanza dei criteri per la separazione contabile e per la disaggregazione dei costi e dei ricavi pertinenti alle attività di servizio pubblico

e di violazione della disciplina relativa all'accesso alle reti e alle infrastrutture o delle condizioni imposte dalla stessa Autorità nonché di inottemperanza agli ordini e alle misure disposti;

b) irroga una sanzione amministrativa pecuniaria sino al 5 per cento del fatturato dell'impresa interessata in caso di violazione dei provvedimenti della stessa Autorità diversi da quelli di cui alle lettere a) e c);

c) applica una sanzione amministrativa pecuniaria sino all'1 per cento del fatturato dell'impresa interessata qualora, nell'interesse o a vantaggio della medesima: i destinatari di una richiesta della stessa Autorità forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero non forniscano le informazioni nel termine stabilito; i destinatari di un'ispezione rifiutino di fornire ovvero presentino in modo incompleto i documenti aziendali, nonché rifiutino di fornire o forniscano in modo inesatto, fuorviante o incompleto i chiarimenti richiesti;

d) applica la sanzione di cui alla lettera a), che può essere aumentata fino al 50 per cento, in caso di inottemperanza agli impegni relativi alla cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione economica e con gli impegni assunti dai soggetti regolati.

## 2. 4. Lovelli, Meta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

## 2. 5. Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

2-*ter*. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Al termine del loro mandato, il direttore, i componenti del comitato direttivo e i componenti del collegio dei

revisori dei conti, non possono assumere incarichi direttivi o comunque svolgere attività professionali o di consulenza presso Ferrovie dello Stato o le società dalla stessa controllate ovvero presso aziende operanti nel comparto ferroviario soggette all'attività di controllo dell'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie.

**2. 6.** Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:*

*2-ter.* All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Il mandato triennale del direttore, dei componenti del comitato direttivo e dei componenti del collegio dei revisori dei conti non può essere rinnovato per più di una volta.

**2. 7.** Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:*

*2-ter.* All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione della direttiva 2004/49/CE, lettera *c*) le parole: « da espletarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del relativo regolamento, prevedendo una riserva di posti non superiore al cinquanta per cento destinata al personale di cui al comma 8, lettera *b*) del presente articolo » sono soppresse.

**2. 8.** Favia, Borghesi.

### ART. 3.

*Al comma 1, capoverso m-quater, sostituire le parole: comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale » con le seguenti: « influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara ».*

**3. 1.** Favia, Borghesi.

*Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:*

*4-ter.* L'articolo 122, comma 7-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

**3. 2.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:*

*4-ter.* All'articolo 122, comma 7-bis, le parole: inferiore a 500.000 euro sono sostituite dalle seguenti: inferiore a 1 milione di euro.

**3. 3.** Zeller, Brugger.

**(Inammissibile)**

*Sopprimerlo.*

\* **3-ter.** 1. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

*Sopprimerlo.*

\* **3-ter.** 2. Viola, Mariani, Bratti, Braga.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di esclusivo interesse regionale fino alla fine del comma, con le seguenti: e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dalle regioni interessate e dall'ANAS S.p.a., in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni ».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**3-ter.** 3. Di Pietro, Favia, Borghesi, Cimadoro, Piffari, Rota.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:* di esclusivo interesse regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**3-ter. 4.** Di Pietro, Favia, Borghesi, Ciadoro, Piffari, Rota.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:* di esclusivo interesse regionale *fino alla fine del comma, con le seguenti:* di interesse regionale e interregionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni e i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.A possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.a e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

**3-ter. 5.** Di Pietro, Favia, Borghesi, Ciadoro, Piffari, Rota.

*Al comma 1, capoverso 289, sopprimere le parole:* interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione.

**3-ter. 6.** Viola, Mariani, Bratti, Braga.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 289 inserire i seguenti:

**289-bis.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sul settore delle concessioni autostradali e verifica il rispetto degli obblighi in capo ai concessionari autostradali previsti all'articolo 11, comma 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2. DL. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**289-ter.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti assegnati all'Anas S.p.A. dal comma 86 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286 dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**289-quater.** L'Autorità garante della concorrenza e del mercato verifica altresì che l'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali avvenga nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5-ter della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come modificato dal comma 85 dell'articolo 2 decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dai commi 939 e 1030 dell'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

**289-quinquies.** Ogni previsione normativa vigente in contrasto con quanto previsto dal presente articolo deve intendersi abrogata, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

**3-ter. 7.** Viola, Mariani, Bratti, Braga.

**(Inammissibile)**

ART. 3-quater.

*Sopprimerlo.*

**3-quater. 1.** Lulli.

*Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2011, con le seguenti: 1° gennaio 2010.*

**3-quater. 2.** Lulli.

*Sopprimere il comma 3.*

**3-quater. 3.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

*Sopprimere il comma 4.*

**3-quater. 4.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 3-quinquies.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, senza oneri per il bilancio dello Stato, il Comitato di vigilanza e controllo sugli appalti relativi all'esposizione universale « EXPO Milano 2015 », di seguito denominato « Comitato », con sede a Milano.

2. Il Comitato ha il compito di verificare e di approvare, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia, le procedure di affidamento degli appalti e degli incarichi per la realizzazione dell'esposizione universale « EXPO Milano 2015 », previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, comprese le procedure per interventi di emergenza previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, ed è composto:

a) dal Prefetto di Milano o da un suo delegato che ne assicura il coordinamento;

b) da un rappresentante della Direzione investigativa antimafia;

c) dal sindaco di Milano o da un suo delegato;

d) dal presidente della provincia di Milano o da un suo delegato;

e) dal presidente della regione Lombardia o da un suo delegato;

f) da un magistrato designato dalla procura di Milano;

g) da un professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.

**3-quinquies. 1.** Peluffo.

*Al comma 1 dopo le parole: di contratti pubblici aggiungere le seguenti: e sui successivi subappalti e subcontratti, comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.*

**3-quinquies. 2.** Peluffo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: , e ne dovranno comunque essere componenti:*

a) il Prefetto di Milano o un suo delegato che ne assicura il coordinamento;

b) un rappresentante della Direzione investigativa antimafia, da loro designato;

c) il Sindaco di Milano o un suo delegato;

d) il Presidente della provincia di Milano o un suo delegato;

e) il Presidente della regione Lombardia o un suo delegato;

f) un Magistrato designato dalla Procura di Milano;

g) un Professore universitario di diritto amministrativo designato dall'università degli Studi di Milano.

**3-quinquies. 3.** Peluffo.

*Al comma 4 dopo le parole: subappalti e subcontratti aggiungere le seguenti:* , comprese le procedure per interventi di emergenza ed in deroga previste con la dichiarazione di grande evento di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001.

**3-quinquies. 4.** Peluffo.

*Al comma 4, sostituire le parole da:* anche in deroga a, *con le seguenti:* nel rispetto di.

**3-quinquies. 5.** Peluffo.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole:* di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge, *con le seguenti:* di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

**3-quinquies. 6.** Fiano, Ferrari, Amici.

#### ART. 4.

*Al comma 3, sostituire le parole:* d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, *con le seguenti:* di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa

intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

**4 1.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 3 dopo le parole:* alla riduzione delle emissioni, *aggiungere le seguenti:* con particolare riguardo allo sviluppo del veicoli ad esclusiva alimentazione elettrica e della relativa rete di rifornimento.

**4. 2.** Lulli, Mariani, Strizzolo, Velo.

*Al comma 3, dopo le parole:* alla riduzione del consumo delle risorse naturali, *aggiungere le seguenti:* alla realizzazione di centri per il riciclaggio e il recupero di batterie riciclabili e alcaline.

**4. 3.** Duilio.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e standard di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

**4. 4.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 3-bis, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 5.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* al ricorrere dei quali, *inserire le seguenti:* , acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,.

**4. 6.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,* previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente.

**4. 7.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 8.** Marian, Braga, Bratti, Viola.

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare.

**4. 9.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ,* d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati.

**4. 10.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente comma è in ogni caso necessaria l'acquisizione del parere degli enti locali interessati.

**4. 11.** Marian, Braga, Bratti, Viola.

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 12.** Marian, Braga, Bratti, Viola.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*5-ter.* Le disposizioni di cui al comma 11, dell'articolo 30, della legge del 23 luglio 2009, n. 99 sono riconosciute, limitata-

mente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, a seguito di nuova costruzione o rifacimento nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti, anche in presenza di default del fruitore termico e tale evenienza sarà considerata come « modifica dell'impianto », ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

**4. 13.** Vignali.

**(Inammissibile)**

*Alla rubrica, sostituire le parole da: dell'ambientalizzazione sino a: finalizzate con le seguenti:* da parte delle imprese di processi produttivi, impianti e innovazioni tecnologiche finalizzati.

**4. 14.** Piffari, Favia, Scilipoti.

ART. 5-bis.

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

**5-bis. 1.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**5-bis. 2.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

**5-bis. 3.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5-bis. 4.** Favia, Piffari, Scilipoti, Monai, Cimadoro, Borghesi.

*Sopprimere il comma 2.*

\* **5-bis. 5.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , per essere destinate a finalità di tutela ambientale e bonifica dei siti inquinati.

**5-bis. 6.** Mariani, Braga, Bratti, Viola.

ART. 6.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogato il Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n.443 e le relative approvazioni all'immissione in commercio, rilasciate ai sensi del medesimo decreto, perdono di efficacia. Il produttore e il distributore, come individuati dall'articolo 103, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante « Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 » secondo le loro rispettive competenze di cui all'articolo 104 del medesimo decreto legislativo sono responsabili della immissione in commercio delle apparecchiature. Con successivo decreto non regolamentare dei ministeri competenti per materia sono definite le modalità di sorveglianza del mercato per i prodotti di cui al presente comma.

**6. 1.** Barani.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Disposizioni urgenti per garantire i controlli nel settore agroalimentare).*

1. Al fine di prevenire le sofisticazioni e le contraffazioni dei prodotti agro-alimentari e per potenziare i controlli relativi ai settori vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario e per la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in esecuzione dei regolamenti (CE) n. 479/

2008, (CE) 555/2008, (CE) 1019/2002 e (CE) 510/2006, e delle direttive (CE) 89/395 e 89/396, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata la somma di euro 800.000 per l'espletamento delle attività di controllo nel settore agro-alimentare per l'anno 2009 svolte dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro-alimentari, dal Comando carabinieri politiche agricole e dal Corpo forestale dello Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, limitatamente alla compensazione degli oneri di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

**6. 0. 1.** Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

**(Inammissibile)**

ART. 7.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al

presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

**7. 1.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

\* **7. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

\* **7. 3.** Bernardo.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* trasporto del gas naturale *aggiungere le seguenti:* e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale.

\* **7. 4.** Quartiani.

*Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data.

**7. 5.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* I sistemi di misura *aggiungere le seguenti:* allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.

\* **7. 6.** Bernardo.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* I sistemi di misura *aggiungere le seguenti:* allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione.

\* **7. 7.** Quartiani.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* in materia di metrologia legale *con le seguenti:* contenute nei decreti di cui al presente comma.

\*\* **7. 8.** Bernardo.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:* in materia di metrologia legale *con le seguenti:* contenute nei decreti di cui al presente comma.

\*\* **7. 9.** Quartiani.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori.

**7. 10.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè, Mondello.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.

\* **7. 11.** Bernardo.

*Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Transitoriamente si applicano le normative tecniche vigenti.

\* **7. 12.** Quartiani.

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**7. 13.** Tassone, Mantini, Mannino, Libè.

ART. 15.

*Sopprimerlo.*

**15. 1.** Amici, Causi, Mariani, Zaccaria, Fontanelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 15.

*(Disciplina del servizi pubblici locali).*

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. Principi della materia sono: la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia dei diritti di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.

2. Per servizi pubblici locali si intendono le attività economiche di soddisfazione diretta di bisogni primari della collettività locale, con riferimento alle quali l'Intervento pubblico si rende necessario per l'Insufficiente o la non perfetta adeguatezza del mercato.

3. Sono utenti dei servizi pubblici locali:

*a*) i residenti nel territorio di riferimento;

*b*) coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento del servizio, si avvalgono dello stesso non occasionalmente.

4. Per quanto concerne la disciplina relativa all'esercizio dei diritti degli utenti ed alle modalità di tutela, anche nelle forme previste dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si rinvia dal comma 28 al comma 31 del presente articolo.

5. Le presenti disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

6. Sulla base del principio di sussidiarietà, costituisce funzione fondamentale di comuni; province e città metropolitane individuare, nel rispetto delle competenze regionali le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari degli appartenenti alla collettività locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e con riferimento al miglior livello possibile di qualità e sicurezza.

7. Fermi restando gli obblighi comunitari e quelli fissati dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorrenza, nonché al fine di garantire la migliore qualità ed economicità del servizio, gli enti locali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, possono definire i casi in cui segmenti delle attività di servizio pubblico locale sono condotti in regime di autorizzazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di accessibilità al servizio tenendo altresì conto dei livelli essenziali delle prestazioni.

8. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi da 1 a 7 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiarietà orizzontale.

9. Gli interventi pubblici regolati vi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

10. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'Impresa devono essere previste le necessarie misure compensative.

11. Salvo quanto previsto dal successivo comma 14, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve sempre avvenire mediante: procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici.

12. Alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica possono partecipare anche le società cooperative.

13. Rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 11, sono fatte salve le specificità proprie dei settori speciali di cui al comma 27 del presente articolo.

14. In deroga alla modalità ordinaria di affidamento di cui al comma 32, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.

15. Nei casi di affidamento del servizio secondo le modalità indicate al comma 14, l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata.

16. Nel caso di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico locale a società *in house*, è fatto obbligo all'ente locale affidante di verificare ogni tre anni, la sussistenza e la permanenza delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che avevano consentito un efficace ed utile ricorso al mercato. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ente locale è obbligato ad affidare la gestione del servizio pubblico locale, mediante gara ai sensi dei precedenti commi 11, 12, 13.

17. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, sono soggette al patto di stabilità interno.

18. Alle società *in house* si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi.

19. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare.

20. La proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.

21. È compito dei comuni, delle province e delle città metropolitane interessati individuare, d'intesa con le regioni, le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata al sensi del presente articolo, mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio per direttrici d'area vasta, da definire tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle collettività che a diverso titolo usano il territorio, da raccordare con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

22. I proventi derivanti dalla dismissione totale di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali sulla base delle disposizioni di cui al commi da 11 a 14 devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

23. Il rapporto tra gestori del servizio pubblico locale e utenti si uniforma ai criteri di accessibilità, universalità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio.

24. Ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale ha l'obbligo di pubblicizzare, entro e non oltre 90 giorni dall'effettiva presa in gestione del servizio e mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza.

25. La carta dei servizi resi all'utenza deve essere adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

26. La carta dei servizi resi all'utenza deve indicare le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

27. Il permanere dell'affidamento in capo al gestore del servizio pubblico locale è condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura del soggetto pubblico proprietario delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e a

spese del gestore, secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.

28. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della normativa comunitaria e statale in materia. I criteri per il calcolo delle tariffe sono:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli rivestimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

29. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione a favore dei gestori.

30. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive norme settoriali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi triennali secondo il meccanismo del *price cap*. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività;

c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati;

d) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o degli obblighi relativi al servizio universale.

31. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve specificare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formula sintetica e chiara.

32. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

33. Gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge cessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

**15. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147, comma 2, le lettere b) e c) sono abrogate;

b) all'articolo 148:

1) al comma 2, le parole: « della gestione del servizio idrico integrato » sono sostituite dalle seguenti: « sull'attività di gestione del servizio idrico integrato spettante ai comuni »;

2) al comma 5, le parole: « l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con

popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione unica del servizio idrico integrato spetta ai comuni, in forma singola o associata, ed è esercitata direttamente dall'amministrazione comunale ovvero tramite una società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune. Sulle gestioni di cui al presente comma l'Autorità d'ambito competente esercita funzioni di regolazione generale e di controllo. Con apposito contratto di servizio stipulato con l'Autorità d'ambito competente, previo accordo di programma, sono definiti i criteri e le modalità per l'eventuale partecipazione ad iniziative promosse dalla medesima autorità »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. La gestione diretta del servizio idrico integrato di cui al comma 5 può essere esercitata dai singoli comuni o da più comuni associati secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 »;

c) l'articolo 150 è abrogato;

d) all'articolo 151:

1) al comma 1, dopo le parole: « gestori del servizio idrico integrato » sono inserite le seguenti: « individuati ai sensi dell'articolo 148, commi 5 e 5-*bis* »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera a) è abrogata;

2.2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o di soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-*bis* »;

2.3) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nel caso di gestori costituiti da società a totale partecipazione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 148, comma 5-*bis* »;

2.4) alla lettera n), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « . La garanzia fideiussoria del gestore deve coprire gli interventi da realizzare nei primi tre anni di gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire gli interventi da realizzare nel successivo triennio »;

3) al comma 3, primo periodo, le parole: « da allegare ai capitolati di gara » sono soppresse;

4) al comma 7, le parole: « dell'Autorità d'ambito » sono sostituite dalle seguenti: « dei comune competente »;

e) all'articolo 166 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. I soggetti associati ai consorzi di bonifica ed irrigazione o i conduttori di aziende agricole non servite da impianti o da canali consortili di irrigazione sono esonerati dal pagamento del canone o di ogni altra forma di contribuzione ».

**15. 3.** Messina, Scilipoti, Favia, Borghesi.

*Al comma 1, premettere la seguente lettera:*

0a) al comma 1, dopo le parole: « tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « ad esclusione del servizio idrico integrato, ».

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso « 2 », alinea, dopo le parole: servizi pubblici locali, aggiungere le seguenti: , con esclusione del servizio idrico integrato,.*

*Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

f-bis) al comma 10, lettera d) sono abrogate le seguenti parole: « , nonché in materia di acqua ».

**15. 4.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, dopo le parole: « tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « ad esclusione del servizio idrico integrato, ».

**15. 5.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

0a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tutti i servizi pubblici locali » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei servizi idrici, ».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1-ter.*

**15. 6.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Zaccaria.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Sono fatte salve le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale ».

**15. 7.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in materia di distribuzione di energia elettrica, aggiungere le seguenti: le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,.*

**15. 8.** Mariani.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera a), dopo le parole: a favore di imprenditori o di società in*

qualunque forma costituite *aggiungere le seguenti*: , anche a capitale interamente pubblico.

**15. 9.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).*

**15. 10.** Borghesi, Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), sopprimere le parole: e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio.*

**15. 11.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2), lettera b), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi.*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettere b) e c), sostituire le parole: l'attribuzione dei compiti operativi con le seguenti: l'attribuzione di compiti operativi;*

*al comma 1, lettera d), capoverso comma 9), sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b) con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).*

**15. 12.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, lettera b), dopo le parole: gestione del servizio inserire le seguenti: nonché il piano industriale pluriennale.*

**15. 13.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta «in house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.*

*Conseguentemente, sopprimere i capoversi 3 e 4.*

**15. 14.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis) a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddette «In house» e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolte dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera d), capoverso 8, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.*

**15. 15** Mariani.

*Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure.*

**15. 16.** Mariani.

*Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 4, con il seguente:*

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli ambiti territoriali entro i quali hanno luogo le situazioni eccezionali, limitative di un efficace e utile ricorso al mercato di cui al comma 3, in base ad un'analisi del mercato, e ne danno comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

**15. 17.** Brugger, Zeller.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato inserire le seguenti: , nonché alla Commissione nazionale per la vigilanza delle risorse idriche, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.*

**15. 18.** Favia, Leoluca Orlando, Messina Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: della concorrenza e del mercato aggiungere le seguenti: e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti.*

**15. 19.** Federico Testa.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso,*

*si intende espresso in senso favorevole con le seguenti: la quale è tenuta ad esprimere un parere preventivo di assenso o diniego entro novanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.*

**15. 20.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.*

\* **15. 21.** Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: parere preventivo inserire le seguenti: e vincolante.*

\* **15. 22.** Federico Testa.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: I decreti legislativi di cui al comma 10.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*e) al comma 10, nell'alinea, le parole da: « centottanta giorni » sino a: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi ».*

**15. 23.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: I regolamenti di cui al comma 10 con le seguenti: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato individua, con propria delibera.*

**15. 24.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi ».

\* **15. 25.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) sostituire il comma 5 con il seguente:*

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione ed erogazione dei relativi servizi ».

\* **15. 26.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle

reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi ».

\* **15. 28.** Fontanelli.

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis) il comma 5 è sostituito dal seguente:*

« 5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi ».

\* **15. 29.** Mariani.

*Al comma 1, lettera d) capoverso 8), sopprimere la lettera a).*

**15. 30.** Mariani, Bratti, Braga, Viola.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 2011 sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: 31 dicembre 2012.*

**15. 31.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8), lettera a), primo periodo dopo le parole: alla data del 31 dicembre 2011 inserire le seguenti: relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.*

**15. 32.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Rimane fermo l'affidamento fino alla scadenza prevista nel contratto di servizio qualora entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata.

**15. 33.** Esposito.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:* relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013.

**15. 34.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, sopprimere la lettera d).*

**15. 35.** Causi, Amici.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:* , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

\* **15. 36.** Bernardo.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:* , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

\* **15. 37.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) dopo le parole del codice civile aggiungere le seguenti:* , inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,.

\* **15. 38.** Quartiani.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole:* ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.

\*\* **15. 39.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole:* ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,.

\*\* **15. 40.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole:* al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

*Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti:* siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: *atta data del.*

\* **15. 41.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, lettera d) sopprimere le parole:* al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore.

*Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera d) capoverso comma 8, sostituire le parole siffatte condizione con le seguenti:* siffatta condizione e le parole rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del con le seguenti: *atta data del.*

\* **15. 42.** Fontanelli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*d-bis) I proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni azionarie in società affidate di servizi pubblici locali devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.*

**15. 43.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).*

\* **15. 44.** Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).*

\* **15. 45.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).*

\* **15. 46.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 sopprimere la lettera e).*

\* **15. 48.** Fontanelli.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) sostituire le parole: 31*

*dicembre 2010 con le seguenti: 31 dicembre 2011.*

**15. 49.** Zeller, Brugger.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8 lettera e) dopo le parole: 31 dicembre 2010 inserire: , relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012.*

**15. 50.** Favia, Leoluca Orlando, Messina, Scilipoti, Borghesi.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero ai sensi della lettera b) del comma 2.*

**15. 51.** Esposito.

*Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, primo periodo sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).*

\* **15. 52.** Zeller, Brugger

*Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).*

\* **15. 53.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Al comma 1, lettera d), capoverso 9, comma primo periodo, sostituire le parole: ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), con le seguenti: ovvero ai sensi del comma 8, lettera b).*

\* **15. 54.** Fontanelli.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**\*\* 15. 55.** Bernardo.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società controllate dagli stessi soggetti al sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**\*\* 15. 56.** Quartiani.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

**15. 57.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché alle società a partecipazione mista pubblica e privata il cui socio è stato scelto con procedure competitive ad evidenza pubblica.

**15. 58.** Esposito.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

**15. 59.** Esposito.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

*d-bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

*9-bis.* Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle

reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.

**\* 15. 60.** Favia, Borghesi.

*9-bis.* Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio.

**\* 15. 61.** Federico Testa.

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

*e)* al comma 10, nell'alea, le parole da: « centottanta giorni », sino a: « legge 23 agosto 1988, n. 400 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2009, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché le competenti commissioni parlamentari, adotta uno o più decreti legislativi ».

**15. 62.** Favia, Borghesi.

**(Inammissibile)**

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

*f-bis)* al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*d-bis)* definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.

**\* 15. 63.** Federico Testa.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

*f-bis)* al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*d-bis)* definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori.

\* **15. 64.** Meta, Lovelli, Velo.

Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

*f-bis)* al comma 10 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

*d-bis)* disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

**15. 65.** Meta, Lovelli, Velo

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

\* **15. 66.** Zeller, Brugger

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

\* **15. 67.** Favia, Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

\* **15. 68.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera m), è inserita la seguente:

*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali.

\* **15. 69.** Fontanelli.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

*g-bis)* dopo il comma 12, è inserito il seguente:

*12-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

\*\* **15. 71.** Zeller, Brugger, Nicco.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* dopo il comma 12, è inserito il seguente:

*12-bis.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**\*\* 15. 72.** Gnechi.

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguente:*

*g-bis)* dopo il comma 12, è inserito il seguente:

*12-bis.* Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

**15. 73.** Nicco, Zeller, Brugger.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* L'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato è istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e garantisce l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità del servizio idrico integrato e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera b) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

**15. 74.** Tassone, Mantini, Mannino, Galletti.

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:*

*1-quater.* In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-bis, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei principi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera *b*) dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa.

**15. 75.** Amici, Causi, Fontanelli, Mariani, Federico Testa, Zaccaria.

*Dopo il comma 2-quater, inserire il seguente:*

*2-quinquies.* All'articolo 161 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «Alla Commissione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni ed i principi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alla Commissione ai sensi della legge n. 481 del 1995».

**15. 76.** Mariani.

ART. 16.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 16.

*(Made in Italy).*

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, garantendo la necessaria trasparenza al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stamigliatura «*Made in Italy*», solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il settanta per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.

2. Dal 1 marzo 2010, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy*», devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando – per ogni fase di lavorazione – i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2.

4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.

**16. 1.** Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

*Al comma 1, sostituire le parole:* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente su territorio italiano *con le seguenti:* e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano dall'impresa regolarmente iscritta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in regola con i versamenti degli

oneri tributari e contributivi dell'ultima annualità.

**16. 2.** Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro.

*Al comma 1 sostituire le parole:* la lavorazione *con le seguenti:* le fasi di lavorazione.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-bis. Nel settore tessile, per fasi di lavorazione, si intendono: la filatura, la tessitura e la confezione compiute nel territorio italiano anche utilizzando fibre naturali, artificiali o sintetiche di importazione.

1-ter. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione: la concia, il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

1-quater. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la ridefinizione compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione.

**16. 3.** Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* che rispetta i requisiti di sicurezza per la salute del consumatore prescritti dalla normativa comunitaria.

**16. 4.** Vico.

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole:* con particolare riguardo all'introduzione della certificazione sociale in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente naturale, dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani con lo scopo prioritario di combattere l'utilizzo del lavoro minorile.

**16. 5.** Lulli.

**(Inammissibile)**

*Sopprimere il comma 8.*

**16. 6.** Marchi.

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:* decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**16. 7.** Vico.

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

ART. 16-bis.

*(Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»).*

1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di originalità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*», di proprietà dello Stato Italiano.

2. Il marchio «*Stile Italiano-Designed in Italy*» è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.

3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

**16. 01.** Borghesi, Favia, Monai, Cimadoro, Cambursano, Palagiano.

## ART. 18.

*Sopprimerlo.*

- \* **18. 1.** Nola, Beccalossi.

*Sopprimerlo.*

- \* **18. 2.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvo, Delfino, Libè.

*Sopprimerlo.*

- \* **18. 3.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 1, sostituire le parole:* esclusivamente per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 *con le seguenti:* per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e che, avendo in essere dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari azioni giudiziarie, presentano preventiva, espressa rinuncia alle stesse, per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nonché per le aziende, diverse da quelle di cui sopra, che non superano di oltre il 20 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 140 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 140 milioni di euro annui.

- 18. 4.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 1, sostituire le parole:* per le aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008 *con le seguenti:* per le aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, e per le aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui.

- 18. 5.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* , e con esclusione dei produttori che abbiano superato il 20 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale nel medesimo periodo.

- 18. 6.** Favia, Di Giuseppe, Rota, Borghesi.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* e coloro che non superano la propria quota di oltre il 20 per cento.

**18. 7.** Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

\* **18. 8.** Faenzi, Nola, Nastri, D'Ippolito Vitale.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* e abbiano rinunciato espressamente ad ogni azione giudiziaria pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.

\* **18. 9.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* e siano in regola con i regolamenti inerenti il versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.

\*\* **18. 10.** Faenzi, Nola, D'Ippolito Vitale.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:* e siano in regola con le disposizioni inerenti al versamento del prelievo dovuto per i periodi precedenti al 2009/2010.

\*\* **18. 11.** Tassone, Mantini, Mannino, Ruvolo, Delfino, Libè.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio

del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le deroghe alle disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, anche in relazione alle operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di prelievo mensile nonché di Politica Agricola Comune.

**18. 12.** Vanalli, Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

**(Inammissibile)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: 0 per cento ».

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 80 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-ter.

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 80 milioni di euro annui.

**18. 13.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:1*

1-bis. All'articolo 9, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni della legge 30 maggio 2003, n. 119, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

**18. 14.** Tassone, Mantini, Mannino, Delfino, Ruvolo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, il comma 4-quater è soppresso.

**18. 15.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe, Sani, Servodio, Trappolino.

ART. 19.

*Sopprimerlo.*

**19. 1.** Causi, Fontanelli.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

2-bis. Il recupero degli aiuti, di cui al presente articolo ed agli articoli da questo richiamati, non si riferisce e riguarda le società a totale capitale pubblico, affidatarie, da parte dell'ente locale o degli enti locali unici soci, di servizi pubblici, dal momento che non contemplate dalla decisione 2003/193/CE, che si riferisce unicamente alla società a capitale misto pubblico-privato, pur se con capitale pubblico maggioritario.

**19. 2.** Marchi, Castagnetti.

*Al comma 6, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010, con le seguenti: entro il 31 dicembre 2010.*

*Conseguentemente, aggiungere in fine, i seguenti commi:*

27-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 6, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 31-ter.

27-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni per l'anno 2010.

**19-ter. 1.** Velo, Meta, Lovelli.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sarde-

gna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a mantenere inalterati livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché attraverso l'applicazione delle disposizioni relative alla stipulazione dei contratti di solidarietà previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

**8-ter.** Agli oneri derivati dall'applicazione della presente norma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

**19-ter. 2.** Favia, Borghesi, Paladini.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

**8-bis.** I soggetti che a seguito delle procedure di cui al comma 8 acquisiscono la proprietà delle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. sono tenuti a mantenere inalterato per almeno cinque anni dalla data di acquisizione l'assetto organizzativo e l'autonomia finanziaria delle società acquisite, nonché i livelli occupazionali registrati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di effettuare trasferimenti di costi di qualsiasi natura dalle loro società in capo alle società Tirrenia di Navigazione s.p.a., Siremar-Sicilia Regionale Marittima s.p.a., Caremar-Campania Regionale Marittima s.p.a., Saremar-Sardegna regionale Marittima

s.p.a., e Toremar-Toscana regionale Marittima s.p.a. acquisite ai sensi del comma 8.

**19-ter. 3.** Velo, Meta, Lovelli.

*Al comma 22, sostituire le parole: 15 milioni di euro, con le seguenti: 30 milioni di euro, e le parole: dodici mesi, con le seguenti: ventiquattro mesi.*

**19-ter. 4.** Velo, Meta, Lovelli.

ART. 19-quater.

*Sostituirlo con il seguente:*

« ART. 19-quater. – (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Causa 561/07 – procedura d'infrazione 2005/2433) – 1. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: « aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o ».

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

**5-bis.** Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività »;

**19-quater. 1.** Paladini, Porcelli, Favia, Borghesi, Cambursano.

*Ai comma 1, lettera a), capoverso comma 4-bis, sopprimere le seguenti parole: nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo.*

**19-quater. 2.** Gatti, Madia.

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

**20. 1.** Amici, Zaccaria.

ART. 20-bis.

*Sopprimerlo.*

**20-bis. 1.** Amici, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere infine, le parole: , ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi dei titolari del trattamento.*

*Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.*

**20-bis. 2.** Lo Presti.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate nei riguardi del titolare del trattamento.*

**20-bis. 3.** Amici, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando l'efficacia delle opposizioni già manifestate e delle eventuali ulteriori opposizioni manifestate nei confronti dei singoli titolari del trattamento a norma dell'articolo 7.*

**20-bis. 4.** Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 129, inserire le seguenti: e fermi i casi in cui sia stato prestato uno specifico consenso direttamente al titolare.*

**20-bis. 5.** Amici, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, sopprimere le parole: di cui all'articolo 129, comma 1,.*

**20-bis. 6.** Amici, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.*

**\* 20-bis. 7.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, dopo le parole: nei confronti, aggiungere le seguenti: di chi ha prestato un consenso al titolare ai sensi dell'articolo 23 e nei confronti.*

**\* 20-bis. 8.** Pagano, De Girolamo.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea sostituire le parole: il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti: il parere del Garante e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

**20-bis. 9.** Amici, Zaccaria.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, alinea, dopo le parole il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiungere le seguenti e del Garante.*

**20-bis. 10.** Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera b) dopo le parole: a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12*

aprile 2006 n. 163, *aggiungere il seguente periodo*: I terzi eventualmente affidatari della realizzazione e gestione del registro devono essere soggetti che non trattino né direttamente né indirettamente i dati di cui all'articolo 129 del Codice per finalità diverse rispetto a quelle di mera ricerca dell'abbonato, che non si avvalgano di soggetti che effettuino tali trattamenti nel proprio interesse e che non siano collegati né direttamente né indirettamente a soggetti che effettuino, direttamente o per il tramite di terzi, tali trattamenti.

**20-bis. 11.** Favia, Borghesi.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti*: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

\* **20-bis. 12.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti*: con suddivisione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

\* **20-bis. 13.** Lo Presti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, lettera e) sostituire le parole senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica con le seguenti*: con suddivi-

sione del registro in più sezioni separate per diversi settori di attività, individuate e aggiornate tenendo conto della classificazione delle attività economiche stabilite dall'Istituto nazionale di statistica, con la conseguente facoltà degli interessati di chiedere l'iscrizione in una o più sezioni o in tutte le sezioni.

\* **20-bis. 14.** Pagano, De Girolamo.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\*\* **20-bis. 15.** Favia.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\*\* **20-bis. 16.** Lo Presti.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quarter, aggiungere, in fine, il seguente periodo*: Il Garante, con proprio provvedimento, verifica l'effettiva fruibilità del registro pubblico delle opposizioni da parte degli utenti e degli operatori e ne dispone l'avvio in operatività entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

\*\* **20-bis. 17.** Pagano, De Girolamo.

*Al comma 4, capoverso comma 1, sopprimere le parole da*: per i trattamenti dei dati inclusi, *fino alla fine del comma*.

**20-bis. 18.** Amici, Zaccaria.

## ART. 20-ter.

*Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:*

## ART. 20-quater

*(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive).*

1. In considerazione del differimento all'anno 2012 del termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.

2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.

3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l'irradiazione dei loro programmi in un'area geografica che com-

prenda almeno l'ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.

4. All'atto dell'assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l'impegno di digitalizzare l'intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale.

**20-ter. 01.** Favia, Borghesi.

*Dopo l'articolo 20-ter aggiungere, il seguente:*

## ART. 20-quater

*(Attuazione delle direttive 2005/60 e 2006/70/CE).*

1. In attuazione di quanto disposto dal Regolamento CE n. 1781/2006, dalle Direttive 2005/60 e 2006/70/CE, nonché dalla Risoluzione del parlamento europeo del 12 dicembre 2007 sulla lotta al terrorismo, resta fermo, anche nei casi di applicazione dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni, l'obbligo di segnalazione di ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo cui sono tenuti i soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

**20-ter. 02.** Favia, Borghesi.